

LINEE GUIDA IN MATERIA DI INCARICHI A COLLABORATORI ESTERNI

Premesse

L'attribuzione di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione soggiace a regole specifiche che ne delimitano la possibilità, il contenuto, la durata e gli obblighi di comunicazione, pubblicazione e trasmissione a cui l'amministrazione pubblica procedente deve ottemperare.

L'ambito applicativo oltre che da specifiche disposizioni di legge è stato oggetto di interpretazione anche da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti.

In via preliminare va considerato che asse e norma fondamentale in materia di incarichi esterni e di consulenze è, come noto, l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come invero i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6-quarter dello stesso articolo (1).

(1) "(omissis) **5-bis.** È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
- non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente

decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto

di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quarter.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi “indipendenti di valutazione di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’art. 1, comma 5, della l. 17 maggio 1999, n. 144.”

Definizione di incarico di collaborazione esterna

Per la definizione di incarico di collaborazione esterna riconducibile alla previsione di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 è possibile fare riferimento alle categorie, definite dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, sez. Contr. nella delibera n. 6/2005, richiamata costantemente da consolidata giurisprudenza contabile, che ha distinto:

- a) gli incarichi di studio, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5, d.P.R. n. 338/1994 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri), caratterizzati per la consegna, da parte dell’incaricato, dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico (...). I risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e del prodotto finale della stessa”;
- b) le consulenze vere e proprie, sono da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con esse l’amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l’azione dei propri organi;
- c) gli incarichi di ricerca caratterizzati dalla preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione affidante l’incarico e “sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell’amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni dell’incaricato”.

In definitiva, è orientamento prevalente che il contenuto delle tre descritte categorie coincida e concretizzi un contratto di prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229-2238 del cod. civ.), riconducibile alla locatio operis, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall’esecutore.

Cosicché, la nozione appena descritta resta concettualmente distinta dalla nozione di appalto di servizi, caratterizzato invece da una prestazione resa da un operatore economico con organizzazione strutturata, priva di caratterizzazione personale.

Ciò significa che il professionista incaricato non deve necessariamente disporre di un’organizzazione di risorse, strumenti e personale, per rendere la consulenza, tanto che può dirsi che gli atti di conferimento di consulenze hanno un contenuto prevalentemente professionale e non imprenditoriale.

La prestazione oggetto del conferimento da parte della pubblica amministrazione, oltre alla previsione di valutazioni o soluzioni ai problemi posti dall’amministrazione committente, non deve comprendere attività successive gestionali e non deve implicare la resa di attività di supporto organizzativo successive alla prestazione resa dal professionista.

Per valutare se un incarico rientra in una delle tre categorie sopra descritte occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo.

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, nella tre categorie sopra indicate:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli incarichi professionali conferiti ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.

In base all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, gli incarichi sono di tipo "individuale", escludendosi dall'ambito di applicazione, pertanto, gli incarichi a persone giuridiche, associazioni, comitati o fondazioni.

Condizioni di legittimità per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna

La disciplina dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 con le ss.mm.ii, da ultimo quelle apportate dal D.Lgs. n. 75/2017, costituisce la norma fondamentale cui riferirsi per la verifica, da parte dell'ente pubblico che intende affidare incarichi esterni e consulenze, della sussistenza dei presupposti necessari.

La linea interpretativa restrittiva è costante in materia, in quanto, in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne alle amministrazioni pubbliche, gli enti devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali - e negli stretti limiti previsti dalla legge - possono ricorrere all'impiego di personale esterno.

A tal fine il comma 5-bis, dell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai

tempi e ai luoghi di lavoro, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale - e, se del caso, dirigenziale - del funzionario stipulante.

L'entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° luglio 2019 (ad opera dell'art. 1, 1131° co., lett. f), L. 30 dicembre 2018, n. 145 che per ultima è intervenuta a modificare l'art. 22, comma 8, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75). Pertanto, solo fino al 30 giugno 2019 le amministrazioni pubbliche hanno potuto ricorrere a tale tipologia contrattuale.

Le disposizioni appena citate prevedono il rispetto delle seguenti condizioni di legittimità (deliberazione Corte dei conti sez. Controllo Emilia-Romagna n. 79 del 2022), operanti per il conferimento di incarichi:

- l'ente che procede al conferimento deve aver accertato previamente l'impossibilità di utilizzo delle strutture organizzative e delle risorse umane interne. La verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario, da utilizzarsi dall'amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l'incarico. In tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere all'adozione dell'atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relationem;

- l'incarico deve essere conferito sulla base di procedure comparative. Al riguardo è predisposto l'allegato B che contiene la disciplina per l'affidamento dei contratti di collaborazione esterna a titolo oneroso.

Solo in casi eccezionali e da motivare adeguatamente, in relazione a condizioni di carattere oggettivo, è possibile l'affidamento diretto, senza procedura comparativa. Tali fattispecie devono essere stabilite nei regolamenti adottati dall'ente. Tuttavia la regola resta la procedura comparativa, volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, parità di condizioni e la par condicio tra i potenziali incaricati.

Va evidenziato che non è considerato legittimo procedere all'affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti. La giurisprudenza contabile ha ritenuto che, in via eccezionale, si possa procedere ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura comparativa andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. Ferma restando la disciplina di cui al regolamento di cui all'allegato B al presente provvedimento, continuano a trovare applicazione, al di fuori della previsione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022 (2), le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 2020 che approva il regolamento interno per il conferimento degli incarichi a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, rilevando che la stessa deliberazione prevede comunque una procedura selettiva anche per gli incarichi a titolo gratuito conferiti a personale collocato in quiescenza da più di 3 mesi.

(2) **“comma 1.** Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali”.

- L'oggetto della prestazione deve essere determinato, dovendo corrispondere ad obiettivi o progetti specifici e determinati.

Sono pertanto illegittimi gli incarichi il cui oggetto sia indeterminato o generico.

- Il rapporto instaurato non è di tipo subordinato per cui non possono essere previste clausole contrattuali o comportamenti che riservino “*de facto*” la facoltà di esercitare un potere direttivo sull'incaricato. Potranno semmai essere definiti criteri direttivi e istruzioni in relazione all'adempimento dell'obbligazione del collaboratore, allo scopo di rendere la prestazione utile e funzionale alle esigenze dell'ente. A tale proposito, nei contratti non si deve indicare il luogo di svolgimento della prestazione, perché sarebbe troppo evidente l'imperio del committente nel disporre il modo col quale svolgere la prestazione, incompatibile con la ratio e la lettera delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 75/2017.

- La determinazione del compenso deve essere contenuta nell'atto propedeutico al conferimento dell'incarico (avviso di selezione), posto che altrimenti ciò determinerebbe un'assoluta incertezza sulla spesa. È considerato illegittimo, infatti, un incarico in cui sia carente il dato circa il compenso con un rinvio ad un futuro atto di determinazione e liquidazione del compenso.

- L'oggetto della prestazione deve rientrare tra le competenze istituzionali attribuite dalla legge all'ente o previste nel programma approvato dall'amministrazione in caso di incarico di ricerca. Non possono rientrare tra le prestazioni conferibili funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo.

- La prestazione resa dall'incaricato deve essere “altamente qualificata”.

È possibile, inoltre, prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

- Il ricorso a personale esterno incaricato, essendo “eccezionale”, comporta che i conferimenti disposti abbiano sempre il carattere della temporaneità.

L'incarico non potrà ritenersi prorogabile se non nei limiti del completamento di un'attività avviata. Il rinnovo, poi, è vietato, in quanto l'incarico dovrebbe fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita procedura comparativa (come anche ribadito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008).

- L'atto di conferimento dell'incarico (completo della indicazione dell'incaricato, della ragione dell'incarico, del compenso, del curriculum e dell'indicazione della durata dell'incarico stesso)

deve essere pubblicato sul sito web dell'ente (art. 15, co. 4, del d. lgs. n. 33/2013 "la pubblicazione deve avvenire entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso" e art. 46 del d. lgs. n. 33 cit.).

L'omessa pubblicazione comporta che il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104(Vedi paragrafo "Modalità di pubblicazione nell'ambito del punto 3. Obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente")

- L'atto di conferimento di incarico deve rispettare le previsioni dei limiti di spesa disposti dal legislatore nella materia.

La normativa vincolistica ha subito ad ogni modo, nel tempo, modifiche. Da ultimo, l'art. 57, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili") ha stabilito infatti che *"A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: (...) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*. Detta disciplina, peraltro, non ha inciso sull'obbligo di trasmissione degli atti di spesa di importo superiore ai 5.000 euro alla Sezione di controllo, che permane.

- Qualora l'incaricato rivesta già la posizione di pubblico dipendente occorre acquisire il preventivo nullaosta dell'amministrazione di appartenenza; ove non risulti, sono stabilite conseguenze, ex art. 53 d. lgs. n. 165/2001.

Obblighi di comunicazione pubblicazione e trasmissione degli incarichi di collaborazione esterna

1. Obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti - Fonte normativa

L'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005) prevede l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di tutti gli atti di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza attribuiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), stabilisce che *"gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione"*.

Tale ultima disposizione, concernente l'obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti, per il controllo successivo, di determinate categorie di atti, resta vigente anche a seguito dell'abrogazione dei vincoli e dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Essa si applica, inoltre, a tutte le pubbliche amministrazioni e, dunque, anche alle regioni, seppure le stesse, unitamente agli enti locali, non siano destinatarie dei vincoli stabiliti dai commi 9, 10, 56 e 57, richiamati dall'art. 1, comma 173 citato, per definire il perimetro degli atti soggetti ad obbligo di trasmissione (in tal senso cfr. Sezione delle autonomie della Corte, con deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2006).

La fattispecie degli incarichi di collaborazione esterna da inviare al controllo successivo della Corte dei conti, con il correlato obbligo di invio anche degli atti di spesa, riguarda parte degli atti di conferimento degli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, in particolare, quelli concernenti: "studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione" (art. 1, comma 9, l. n. 266/2005).

In particolare il controllo concerne complessivamente gli incarichi di consulenza e di studio e parzialmente, limitandosi solo alla fase del conferimento con esclusione dunque degli atti di spesa, gli incarichi di ricerca.

Tuttavia, ai fini di completezza informativa e di uniformità di trattamento si ritiene di inviare al controllo della Corte dei Conti tutti gli atti di conferimento degli incarichi collaborazione esterna con i correlati atti di spesa.

L'obbligo di trasmissione pertanto:

a) riguarda tutti gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dunque quelli riconducibili alle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo rubricato "Definizione di incarico di collaborazione esterna.

b) è limitato agli atti che eccedono una spesa di cinquemila euro. Quanto all'individuazione della soglia di valore di 5.000 euro si riporta quanto precisato al riguardo dalla magistratura contabile: "*la norma fa riferimento alla "spesa" posta a carico dell'amministrazione; se si adottasse una nozione di "spesa" riferita esclusivamente all'esborso subito dall'ente pubblico, se ne potrebbe dedurre che l'importo di euro 5.000,00 vada considerato al lordo di eventuali oneri tributari e contributivi, così comportando una soggezione a trasmissione anche di atti portanti in concreto un compenso inferiore alla soglia. Tuttavia questo Collegio ritiene di fare propria una nozione di "atto di spesa" che faccia riferimento al compenso in concreto versato al professionista e che pertanto la cifra rilevante ai fini del superamento o meno della soglia di rilevanza debba essere quella del compenso, al netto di oneri di Legge" (Corte Conti Piemonte, del. 54/2021, cit; in senso conforme Corte Conti Emilia- Romagna, del 241/2021, cit.);*

c) concerne i provvedimenti di impegno ed altri eventuali atti di spesa e cioè gli atti da cui è possibile verificare i presupposti per il legittimo affidamento (determina o delibera di affidamento incarico, nonché convenzione stipulata con l'interessato incaricato).

Atti esclusi dall'obbligo di trasmissione

Sono invece da considerarsi escluse dalla sfera degli atti per i quali vige obbligo di invio, le seguenti fattispecie (cfr. orientamenti della magistratura contabile di cui alle deliberazioni citate):

- a) gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, per esplicita previsione dell'art. 6 quater dell'art. 7 del d. lgs. n. 165/2001 non soggetti alla disciplina del comma 6;
- b) gli incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali a esempio il "medico competente" ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, o l' "esperto" ai sensi del d.lgs. n. 101/2020, già oggetto dell'art. 79 del d.lgs. n. 230/1995);
- c) gli incarichi di addetto stampa, conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), non soggetti alla disciplina dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001;
- d) gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale. Sul punto la Corte territoriale del Piemonte (del. 54/2021 cit.) distingue tra:
 - 1) attività finalizzate o preparatorie a una controversia contro una controparte identificata, rientranti nell'affidamento dei patrocini difensivi e sono escluse sia dal regime del D. Lgs n. 50/2016, sia dal controllo della Corte dei conti ex art., 1 comma 173, L. n. 266/2005, con applicazione dell'art. 4 D. Lgs. 50/2016;
 - 2) appalti di servizi legali stragiudiziali, affidati a studi professionali organizzati come operatori economici e chiamati a fornire prestazioni continuative a beneficio delle amministrazioni conferenti;
 - 3) incarichi di "consulenza legale", "in cui la possibile controparte processuale non risulti ancora determinata, e la prestazione del professionista sia volta a supportare l'amministrazione nell'adottare accorgimenti, provvedimenti e prassi, ovvero a rafforzare il patrimonio conoscitivo-esperienziale giuridico del decisore pubblico; in tale ultimo caso, come anche nelle ipotesi in cui lo stesso risulti finalizzato alla redazione di bandi, documenti di gara, atti a rilevanza societaria (come le offerte, sottoscrizioni o dismissioni), l'incarico risulterà estraneo alla disciplina del D. Lgs n. 50/2016 e sarà soggetto alle disposizioni dell'articolo 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, con obbligo di inoltro alla Sezione di controllo degli atti determinativi comportanti per l'amministrazione una spesa superiore ai cinquemila euro";
- e) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non più ammissibili alla luce dell'ordinamento vigente.
- f) gli appalti di servizi disciplinati dall'art. 3, comma 1 lett. ss) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Al riguardo si rappresenta che per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti

nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 1974/2020; id, sez. IV, n. 7094/2021; n. 1291/2021; n. 4806/2020).

g) gli incarichi di c.d. "supporto al R.U.P.", conferiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

h) gli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.) di cui al d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). (3)

(3) Cfr. Corte dei Conti Piemonte, del 54/2021: "Allorché infatti si parli di "progettazione", "direzione lavori" o "collaudo" si fa riferimento a prestazioni i cui esiti tecnici non sono revocabili in dubbio dall'amministrazione committente, se non tramite un altro procedimento tecnico avente identico oggetto ma segno contrario; così il "progetto" di ogni opera pubblica costituisce base fattuale per il futuro appalto e il conseguente contratto, e può essere variato solo mediante apposito e autonomo procedimento di variante, mentre non è dato al solo Responsabile del Procedimento il potere di cambiare i contenuti del progetto, una volta che questo sia stato definito e presentato dal professionista incaricato; identico discorso vale per il collaudo d(4) i un'opera e per le prestazioni del direttore dei lavori, le cui determinazioni e indicazioni non possono essere revocate dall'amministrazione designante, se non previa revoca dell'incarico al professionista in questione e sostituzione dello stesso con altro mandatario idoneo, se del caso sulla base di altre e ulteriori istruzioni a cui il precedente incaricato non si fosse conformato. (...)che vanno esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 gli incarichi professionali che, pur non strettamente inerenti i servizi di architettura e ingegneria, consistano in "studi ed analisi direttamente funzionali e sovente anche strutturalmente collegati ad attività di progettazione o di pianificazione urbanistica (come ad es. gli studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici o relative varianti)", ed è evidente che le risultanze di un rilievo topografico o geognostico non possono essere sovvertiti da un atto di volizione dell'amministrazione committente. Rientrano invece tra gli studi-ricerche-consulenze gli incarichi "di consulenza e/o assistenza professionale propriamente intesi, ancorché inerenti procedimenti volti all'adozione di atti generali o particolari", nonché "gli incarichi di studio e ricerca destinati a sfociare in pareri o che pur conferiti per integrare il quadro conoscitivo dell'amministrazione in vista o previsione dell'adozione di atti programmatori o pianificatori non sono a questi strutturalmente collegati. (...) Ciò che quindi pare, anche qui, dirimente è proprio l'esistenza di un successivo spatium deliberandi in capo al Responsabile del Provvedimento finale in merito alle conseguenze da trarre sulla base delle risultanze dello studio o del parere ottenuto. Tali riferimenti normativi tuttavia non comportano che qualsivoglia incarico affidato a un professionista munito del titolo di ingegnere o architetto debba necessariamente ricadere nell'ambito normato dal D. Lgs n. 50/2016, ma occorre verificare in concreto se l'oggetto dell'incarico possa integrare i termini dell'appalto di servizi oppure quelli dello studio, della ricerca o della consulenza, che devono ritenersi ricorrere allorché l'incarico in questione sia finalizzato a sfociare in pareri, rapporti e/o relazioni destinate a integrare il quadro conoscitivo dell'amministrazione, a tutela dell'ente e della comunità amministrata, in vista o in previsione dell'adozione di atti programmatori, pianificatori, negoziali o provvedimenti dell'ente. In altri termini, mentre il risultato della prestazione riconducibile all'appalto di servizi risulta autosufficiente nell'iter procedimentale, l'esito di uno studio-ricerca-consulenza, per produrre effetti, necessita sempre di un'ulteriore (e decisivo) impulso decisionale dell'amministrazione conferente, che può anche discostarsi da esso. Ne consegue che ove la prestazione consista non in attività strumentali a progettazioni, costruzioni o collaudi (come nel caso della stesura di elaborati progettuali), bensì risulti finalizzata a fornire al decisore pubblico un adeguato supporto conoscitivo-esperienziale (come quando l'incarico concerne lo studio o la prospettazione di plurime e possibili "adeguate soluzioni progettuali"), l'incarico non potrà che ricadere nel novero di quelli disciplinati dall'articolo 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 e, ove l'importo superi i cinquemila euro, dovrà essere comunicato alla Sezione scrivente."

Modalità di trasmissione

Al fine di adempiere agli obblighi di trasmissione alla Sezione di controllo della Corte dei Conti¹, ciascuna struttura dirigenziale che conferisce incarichi di collaborazione esterna, deve provvedere, alla comunicazione degli stessi, tramite compilazione di apposito modulo disponibile sulla piattaforma CohesionWork.

In particolare ogni struttura che conferisce incarichi deve accedere alla piattaforma CohesionWork e compilare il modulo denominato "Incarichi Collaboratori Esterni" (cod. INCCE), utile per tutti gli adempimenti dichiarativi concernenti gli incarichi di collaborazione esterna di cui al presente provvedimento. Nella fattispecie il sistema, grazie alla lettura di campi specifici, sarà in grado di effettuare le trasmissioni necessarie ad assolvere agli obblighi di comunicazione e pubblicazione richiesti dalla Corte dei Conti, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Anac (sezione Amministrazione Trasparente). Si sottolinea che la responsabilità di una eventuale mancata comunicazione è in capo alla struttura dirigenziale che affida l'incarico.

Stessa procedura va seguita per le successive fasi di liquidazione e pagamento, attraverso l'integrazione del modulo CohesionWork precedentemente compilato.

2. Obbligo di comunicazione "Anagrafe delle prestazioni" (inserimento Banca dati PERLAPA)

La normativa di riferimento (art.53 del D.Lgs. 165/2001) modificata dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, stabilisce le regole concernenti le dichiarazioni che le pubbliche amministrazioni devono rendere.

In particolare trattasi di obblighi dichiarativi concernenti il conferimento di incarichi sia a consulenti/collaboratori esterni, che ai dipendenti pubblici (ai propri e a quelli di altre pubbliche amministrazioni), secondo la disciplina di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 del precitato articolo 53.(4)

(4) comma 12 *Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto."*

comma 13 *"Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito*

¹ A titolo informativo, la Deliberazione Corte dei conti sez. Controllo Emilia Romagna del 16 novembre 2021 n.241/2021/INPR prevede che: - per gli enti territoriali (Comuni, Città Metropolitana/Province e Regione) la trasmissione continuerà ad essere fatta tramite il portale Fitnet e, quindi, effettuata la registrazione sull'anagrafica di GET, si può procedere all'invio degli atti di incarico/spesa tramite procedura Con.Te;

- per tutti gli altri enti pubblici la trasmissione dei documenti in oggetto alla Sezione di controllo continuerà ad avvenire tramite posta elettronica ordinaria (supporto.sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it) o posta elettronica certificata (emiliaromagna.controllo@corteconticert.it).

o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.”

comma 11 “Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.”

comma 14: “Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.”

In buona sostanza, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono tenute a trasmettere al Dipartimento della Funzione pubblica, in via telematica tramite il sito www.perlapa.gov.it:

1. entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
2. tempestivamente, i compensi erogati per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
3. tempestivamente o comunque nei termini previsti dal D.lgs. 33/2013, i dati di cui agli articoli 15 (incarichi di collaborazione esterna per i quali è previsto un compenso) e 18 (incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti) del medesimo decreto legislativo.

Nel caso in cui l'incarico ai propri dipendenti sia stato conferito da altri soggetti pubblici o privati, tali soggetti comunicano a questa amministrazione l'ammontare del compenso erogato entro 15 giorni, al fine di assolvere all'obbligo di comunicazione tempestiva al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al punto 2.

Tipologia incarichi da comunicare

La disciplina di riferimento è rinvenibile nelle Circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In particolare:

- la Circolare n.5 del 21 dicembre 2006 in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co, emanata dall'Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni di questo Dipartimento, a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, contenente "linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni";
- la Circolare n.2/08 in tema di collaborazioni esterne alle PP.AA. a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla

luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n.244);

- la Circolare n. 1/10 - Relativa alla pubblicazione e comunicazione di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, contenente indicazioni relative alla pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale nonché disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e di Consoc.

In particolare, le circolari n. 5 del 21 dicembre 2006 e n. 2 dell'11 marzo 2008 dettano linee di indirizzo per gli incarichi di collaborazione esterna. La circolare n. 5/2006, al paragrafo 4, sottolinea, come il D.Lgs. 165/2001, all'art. 7, comma 6, e seguenti costituisca la disciplina generale di riferimento in tema di ricorso a collaborazioni esterne e chiarisce come l'obbligo di comunicazione si riferisca a tutti gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione e, quindi, a tutti gli incarichi affidati a soggetti esterni all'amministrazione committente, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. È opportuno ricordare che il comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni sono tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

La stessa circolare prevede la comunicazione solo per gli incarichi conferiti a persone fisiche, indipendentemente dalla tipologia del conferimento (studio, consulenza e ricerca), e dalla natura: vincolata perchè prevista da disposizioni normative o discrezionale.

L'obbligo di comunicazione pertanto riguarda:

Tutti gli incarichi di studio, consulenza e ricerca e dunque quelli riconducibili a tutte e tre le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo rubricato "Definizione di incarico di collaborazione esterna", per i quali è previsto il riconoscimento di un compenso e indipendentemente dal relativo importo.

Gli incarichi da comunicare sono sia quelli conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e quindi i conferimenti di natura discrezionale ma anche tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche previsti da specifiche disposizioni di legge statale o regionale che non concernono servizi o adempimenti obbligatori per legge [lettera b) del paragrafo "Atti esclusi dall'obbligo di trasmissione", di seguito indicato].

A nulla rileva il canale di finanziamento. Vanno cioè comunicati sia gli incarichi conferiti mediante utilizzo di risorse regionali che con risorse di derivazione statale, comunitaria o provenienti da privati.

Atti esclusi dall'obbligo di trasmissione

Sono invece da considerarsi escluse dalla sfera degli atti per i quali vige obbligo di comunicazione, le seguenti fattispecie (cfr. orientamenti della magistratura contabile di cui alle deliberazioni citate):

- a) gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, per esplicita previsione dell'art. 6 quater dell'art. 7 del d. lgs. n. 165/2001 non soggetti alla disciplina del comma 6 dello stesso articolo;
- b) gli incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali a esempio il "medico competente" ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, o l' "esperto" ai sensi del d.lgs. n. 101/2020, già oggetto dell'art. 79 del d.lgs. n. 230/1995);
- c) gli incarichi di addetto stampa, conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), non soggetti alla disciplina dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001;
- d) gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale.
- e) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non più ammissibili alla luce dell'ordinamento vigente.
- f) gli appalti di servizi disciplinati dall'art. 3, comma 1 lett. ss) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
- g) gli incarichi di c.d. "supporto al R.U.P.", conferiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ;
- h) gli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.) di cui al d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Dati da comunicare

Ogni struttura regionale che conferisce un incarico soggetto all'obbligo di comunicazione nel portale PERLA PA, deve comunicare all'atto del conferimento dell'incarico e all'atto dell'erogazione dei compensi, mediante compilazione dell' apposito modulo CohesionWork "Incarichi collaboratori esterni" (cod. INCCE), rispettivamente i dati che seguono:

All'atto del conferimento dell'incarico:

- dati identificativi del soggetto incaricato
- durata dell'incarico, con indicazione della decorrenza e della scadenza
- oggetto dell'incarico
- compenso previsto per l'espletamento dell'incarico e per tutta la sua durata,
- estremi dell'atto con il quale è stato conferito l'incarico e numero di repertorio del contratto di collaborazione stipulato,
- natura della collaborazione, distinguendo cioè se discrezionale o vincolata (in tale ultimo caso va indicata la fonte normativa che prevede il conferimento dell'incarico)

All'atto dell'erogazione del compenso al singolo collaboratore:

- importo del compenso erogato e periodo di riferimento correlato
- estremi dell'atto con il quale si dispone la liquidazione e il pagamento del compenso.

Modalità di comunicazione

La Circolare n. 198/01 del 31 maggio 2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica stabilisce che le Amministrazioni sono tenute a trasmettere i dati relativi all'adempimento in oggetto esclusivamente per via telematica, attraverso il portale PERLA PA.

Le modalità previste per la comunicazione degli incarichi sono:

- tramite form;
- via XML.

Responsabile dell'adempimento di invio telematico è la struttura competente in materia di personale che provvederà alla comunicazione nel portale di PERLA PA sulla base delle informazioni inserite nell'appositi moduli di CohesionWork da parte di ciascuna struttura regionale responsabile del conferimento dell'incarico.

3. Obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente

L'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) stabilisce, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Il comma 2 del precitato articolo prevede che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

In materia di trasparenza, l'Autorità nazionale Anticorruzione ha pubblicato all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it> specifiche FAQ che definiscono e delimitano l'ambito applicativo

del decreto legislativo n. 33 del 2013, specificando peraltro, in ragione della eterogeneità degli incarichi, che è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.

L'individuazione pertanto degli incarichi di collaborazione esterna che sono soggetti all'obbligo di comunicazione su Amministrazione trasparente deve essere effettuata sulla base della disposizione dell'articolo 15 del decreto legislativo precitato e delle istruzioni applicative fornite da ANAC.

L'obbligo di pubblicazione riguarda:

- a) tutti gli incarichi di studio, consulenza e ricerca e dunque quelli riconducibili a tutte e tre le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo rubricato "Definizione di incarico di collaborazione esterna;
- b) gli incarichi conferiti a persone fisiche sia di natura discrezionale di cui alla lettera a), che quelli previsti da specifiche disposizioni di legge statale o regionale che non concernono servizi o adempimenti obbligatori per legge [lettera b) del paragrafo "Atti esclusi dall'obbligo di trasmissione" sopra indicato];
- c) gli incarichi conferiti sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. Nel primo caso non rileva il canale di finanziamento;
- d) gli incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione quali componenti di commissioni di concorso, di gara nonché all'interno di qualsivoglia commissione, comitato o collegio ivi compresi quelli di componenti del Collegio sindacale e del Collegio dei revisori dei conti;
- e) gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale;
- f) gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
- h) gli incarichi di docenza conferiti a soggetti, persone fisiche, esterne all'amministrazione regionale;

Per immediatezza di lettura del dato, la pubblicazione degli incarichi di cui alle lettere d) ed e), viene effettuata separatamente, seppure all'interno della medesima sezione di amministrazione trasparente e cioè in quella identificata nel Paragrafo "Dati da pubblicare e modalità di pubblicazione", che segue.

Gli incarichi di cui alla lettera f) riconducibili all'organismo Interno di valutazione di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 18 del 2021 sono pubblicati nell'ambito della specifica sezione: Amministrazione Trasparente/Personale/OIV.

Atti esclusi dall'obbligo di pubblicazione

Sono invece da considerarsi escluse dalla sfera degli atti per i quali vige obbligo di pubblicazione, le seguenti fattispecie:

- a) gli incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali a esempio il "medico competente" ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, o l'"esperto qualificato" ai sensi del d.lgs. n. 230/1995");
- b) gli incarichi di addetto stampa, conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), non soggetti alla disciplina dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001;
- c) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non più ammissibili alla luce dell'ordinamento vigente.
- d) gli appalti di servizi disciplinati dall'art. 3, comma 1 lett. ss) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
- e) gli incarichi di c.d. "supporto al R.U.P.", conferiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- f) gli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.) di cui al d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Dati da pubblicare

Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:

- dati identificativi del collaboratore;
- durata dell'incarico, con indicazione della decorrenza e della scadenza;
- oggetto dell'incarico;
- estremi dell'atto con il quale è stato conferito l'incarico;
- natura della collaborazione distinguendo cioè se discrezionale o vincolata (in tale ultimo caso va indicata la fonte normativa che prevede il conferimento dell'incarico);
- onerosità o gratuità dell'incarico. In caso di incarico conferito a titolo oneroso il compenso previsto per l'espletamento dell'incarico e per tutta la sua durata, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato;
- il curriculum vitae;
- l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e la Dichiarazione per l'assunzione dell'incarico.

Modalità di pubblicazione

I dati di cui all'art 15 d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati sul sito istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

La pubblicazione deve avvenire entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto e che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

La pubblicazione dei dati è a carico di ciascuna struttura che conferisce l'incarico mediante compilazione dell'apposito modulo CohesionWork "Incarichi collaboratori esterni" comprensivo dei relativi allegati (curriculum vitae - attestazione circa la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse - Dichiarazione ex art. 15 da parte dell'incaricato)

I dati sui compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, non devono essere riportati all'interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. I compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

È preferibile pubblicare i curricula secondo il modello comune europeo, con un'attenta selezione dei dati in essi contenuti ai fini del rispetto della tutela della riservatezza. In ogni caso, possono essere pubblicati anche curricula redatti in forme alternative al modello europeo, purché contenenti i dati essenziali e, possibilmente, le stesse tipologie di informazioni previste nel modello europeo.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia del contratto d'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

L'omessa pubblicazione dei predetti dati, determina, inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 33 del 2013.

1. la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo, accertata all'esito del relativo procedimento;
2. il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico del dirigente che ha disposto l'erogazione del compenso, fatto salvo il risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell'attività obbligatoria. Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2058 c.c., può essere chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica (cfr. art. 30 d.lgs. 104/2010 – cpa). In caso di erogazione del corrispettivo ai collaboratori/consulenti e di mancata pubblicazione dei dati sui relativi incarichi, la sanzione prevista dall'art. 15, co. 3, del d.lgs. 33/2013 ha natura disciplinare, in quanto irrogata all'esito di procedimento disciplinare, come espressamente stabilito dal medesimo comma 3, di competenza dell'amministrazione. Al procedimento di irrogazione di tale sanzione non si applicano le previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale» che riguarda le sole sanzioni amministrative.

Regole nell'utilizzo dei codici gestionali (codifica SIOPE)

Al fine di monitorare la spesa relativa agli incarichi riconducibili all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n 165 del 2001 va utilizzato il corretto codice gestionale e cioè

U	1	03	02	10	000	U.1.03.02.10.000	Consulenze	
U	1	03	02	10	001	U.1.03.02.10.001	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

Al riguardo, con riferimento al glossario del piano dei conti rientrano infatti in tale fattispecie gli incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza affidati dall'amministrazione ad esperti di provata competenza, non rinvenibile all'interno dell'amministrazione stessa, per il supporto allo svolgimento di attività istituzionali specifiche e temporanee, non continuative.

Va posta in particolare attenzione alla circostanza che non devono rientrare in alcun modo all'interno del precitato codice gestionale tutti gli incarichi esclusi, in particolare, dall'obbligo di comunicazione "Anagrafe delle prestazioni" (inserimento Banca dati PERLAPA) di cui al paragrafo 2, il quale a differenza dell'obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti non comporta distinzioni di importi ai fini dell'esclusione e ricomprende tutte le tipologie di incarichi riconducibili alle tipologie di cui alla deliberazione dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, sez. Contr. delibera n. 6/2005.